

Diritto penale militare

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **21 (1949)**

Heft 5

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-243805>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

DIRITTO PENALE MILITARE

Omissione del servizio? art. 82 Cod. pen. mil.

Quando è indicato che la chiamata in servizio di determinate Unità o classi verrà fatta a mezzo di ordine di marcia individuale, gli incorporati in dette Unità non sono tenuti a chiedere informazioni sul loro obbligo o meno di presentarsi.

Sentenza 30 maggio 1949 del Trib. mil. Div. 9 b.

La Cp. era chiamata al Corso copertura frontiera dal 6 all'11. 9. 48. L'imputato non è entrato in servizio.

La chiamata delle Unità di frontiera non figura nell'affisso di chiamata ai corsi di ripetizione ed in proposito vi si legge, invece, che « devono presentarsi a questi corsi (delle truppe di frontiera) tutti gli ufficiali e gli uomini di truppa (eccettuati gli uomini dei servizi complementari) incorporati nelle formazioni chiamate in servizio, nonchè i militari dell'attiva che secondo l'avviso di mobilitazione sono assegnati ad una formazione di frontiera chiamata in servizio. *La chiamata in servizio viene fatta mediante cartolina ordine di marcia* ». E più sotto: « Per più ampie informazioni in proposito, rivolgersi al caposezione ».

Risulta dagli atti che il Comandante dell'imputato non gli ha spedito l'ordine di marcia, ritenendo che il milite — incorporato come truppa base nella Cp. mitr. mont. — sarebbe stato informato sull'entrata al corso copertura frontiera dal suo Cdte. di attiva. Ma l'imputato appartiene ad una classe (1918) che appunto era dispensata dal servizio con l'attiva

Il milite venne *assolto* per i seguenti considerandi:

L'affisso di chiamata è molto impreciso per quanto concerne i corsi copertura frontiera. La locuzione secondo cui debbono presentarsi i militi dell'attiva assegnati ad una formazione di frontiera chiamata in servizio non basta per far sapere al singolo milite se, dove e quando la sua Unità di frontiera sia chiamata in servizio. L'obbligo dipende adunque esclusivamente dalla cartolina ordine di marcia. Ove questa non sia stata spedita, o non sia stata ricevuta dal milite senza sua colpa, lo stesso può in buona fede essersi ritenuto esonerato dall'obbligo di assolvere il corso copertura frontiera.

Infondatamente il Dipartimento militare cantonale ha, in una lettera 18. 11. 48 al Dipartimento militare federale ritenuto che « il milite avrebbe dovuto attenersi alle precise istruzioni contenute nell'affisso e rivolgersi al proprio Comandante per chiedere spiegazioni quando constatava (almeno 14 giorni prima dell'inizio del corso frontiera) che nessun ordine di marcia gli era stato spedito ». Il milite

non può infatti rivolgersi al suo Comandante 14 giorni prima dell'entrata in servizio, se ignora che la sua truppa è chiamata in servizio, o quando la stessa sia chiamata.

Parimenti non può ritenersi giustificato l'addebito mosso dall'accusa, nel senso che l'imputato era obbligato di rivolgersi per informazioni al Caposezione. Detto obbligo non risulta infatti dall'affisso di chiamata. Nel testo italiano, capo III cif. 4 in fine, leggesi: « Per più ampie informazioni in proposito rivolgersi al caposezione ». Questa disposizione manca interamente nel testo francese, mentre in quello tedesco sta scritto: « Ueber Einzelheiten erteilen die Sektionschefs Auskunft ». Trattasi dunque di informazioni di dettaglio che i caposezioni sono tenuti di dare ai militi che ne fanno richiesta, ma non se ne può dedurre l'obbligo dei militi di rivolgersi al caposezione per sapere se dovranno entrare in servizio, quando l'affisso chiaramente indica che l'entrata in servizio dipende da un ordine di marcia.

SULLA RENITENZA AL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA

Attorno al rifiuto di adempiere gli obblighi militari che la Costituzione federale impone ai cittadini fisicamente validi, il Consiglio federale si è recentemente pronunciato nel messaggio 22 luglio 1949 che accompagna la proposta di modificare alcune disposizioni del Codice penale militare, in relazione alla revisione del Codice penale ordinario ed alla opportunità di introdurre in modo definitivo talune disposizioni prese dal Consiglio federale durante il servizio attivo in forza dei poteri eccezionali attribuitigli. La delicata questione assume, così, particolare attualità.

La revisione del Codice penale militare offre occasione di esprimersi anche sulla questione concernente i renitenti per motivi di coscienza e l'istituzione di un *servizio civile*, come pure per esaminare le proposte di revisione delle disposizioni del Codice concernenti queste persone. Già fu necessario occuparsi ripetutamente di questo problema in seguito all'intervento di persone che propugnano l'idea del disarmo integrale o di una limitazione degli armamenti, condannano ogni ricorso alla forza oppure sono avversari del servizio militare per motivi religiosi o morali. Su questo oggetto il Consiglio federale presentò, in data del 12 settembre 1924, un rapporto particolareggiato alle Camere (Foglio Off. fed. 1924, ed. franc., III, 393). Esso si dichiarò decisamente contrario all'istituzione di un servizio civile e fece osservare che un servizio di questa natura avrebbe potuto essere istituito solo se si fosse modificata la Costituzione.